

INDICE

CAPITOLO I	DEFINIZIONE - GESTIONE
Art. 1	Definizione
Art. 2	Amministrazione
Art. 3	Sorveglianza
Art. 4	Suddivisione
CAPITOLO II	PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO
Art. 5	Allestimento
Art. 6	Contenuti
CAPITOLO III	CONCESSIONI E SEPOLTURE
Art. 7	Concessioni
Art. 8	Termini di sepoltura
Art. 9	Esumazioni
CAPITOLO IV	POLIZIA
Art. 10	Pulizia
Art. 11	Coltivazione di fiori e piante
Art. 12	Bordure
Art. 13	Monumenti
Art. 14	Manutenzione
Art. 15	Lavori nel cimitero
Art. 16	Danni e furti
Art. 17	Termine e procedura per spurgo di concessioni scadute
CAPITOLO V	CAMPO COMUNE
Art. 18	Concessione
Art. 19	Assegnazione di posti
Art. 20	Tipo delle casse
Art. 21	Contrassegni delle sepolture
CAPITOLO VI	AREE TRENTENNALI
Art. 22	Definizione
Art. 23	Concessioni
Art. 24	Effetto delle concessioni
Art. 25	Possibilità di sepoltura
Art. 26	Casse e urne
Art. 27	Spurgo in superficie
CAPITOLO VII	SEPOLCRETI
Art. 28	Definizione
Art. 29	Concessioni
Art. 30	Assegnazioni
Art. 31	Effetto delle concessioni
Art. 32	Casse e urne
Art. 33	Esumazioni

CAPITOLO VIII

Art. 34

Art. 35

Art. 36

CAPPELLE PUBBLICHE

Definizione

Concessioni

Esumazioni

CAPITOLO IX

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

COLOMBARI

Definizione

Concessioni

Effetto delle concessioni

Possibilità di sepoltura

Casse e urne

Chiusura loculi - iscrizioni - portafotografie - portafiori - decorazioni

Esumazioni

CAPITOLO X

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50

CINERARI

Definizione

Concessioni

Effetto delle concessioni

Possibilità di deposito di ceneri o di resti

Urne

Chiusura celle - iscrizioni - portafotografie - portafiori - decorazioni

Esumazioni

CAPITOLO XI

Art. 51

Art. 52

CAPPELLA PRIVATA

Tumulazioni

Esumazioni

CAPITOLO XII

Art. 53

OSSARIO

Generalità

CAPITOLO XIII

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Generalità

Orari

Facoltà del Municipio

Modificazioni

Applicazioni contestazioni

Contravvenzioni

Divieto di accesso

Abrogazioni

Entrata in vigore

Altre disposizioni

CAPITOLO XIV

Art. 64

TARIFFE

Vedi tabelle

CAPITOLO I

Art. 1

Definizione

DEFINIZIONE - GESTIONE

Il cimitero Comune di Bruzella sorge al mappale no. 230 RFP di proprietà comunale.

E' il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente

Regolamento.

- Art. 2**
Amministrazione
- Il Municipio, in collaborazione con il medico delegato, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi applicabili in materia.
- Art. 3**
Sorveglianza
- In particolare l'Esecutivo cura:
⇒ la manutenzione del cimitero per quanto di sua competenza, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate;
⇒ la tenuta a giorno del Piano regolatore del cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc..
- Art. 4**
Suddivisione
- L'area del Cimitero è così suddivisa:
1. Campo per sepoltura comune
2. Aree trentennali
3. Sepolcreti semplici e doppi
4. Colombari con loculi e cinerari
5. Cappelle pubbliche
6. Cappella privata
7. Ossario
- CAPITOLO II**
Art. 5
Allestimento
- PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO**
Il Piano regolatore del cimitero è allestito dal Municipio e approvato dall'Assemblea comunale. Il Municipio è responsabile del suo aggiornamento.
- Art. 6**
Contenuti
- Il Piano regolatore del cimitero è custodito presso la Cancelleria comunale. Sullo stesso sono riportate le costruzioni esistenti nonché le varie aree disponibili e/o occupate, con indicata la loro destinazione.
- CAPITOLO III**
Art. 7
Concessioni
- CONCESSIONI E SEPOLTURE**
Hanno diritto di essere sepolte o depositate nel cimitero:
- le salme o le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio;
 - le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate o dimoranti nel Comune immediatamente prima della morte o di persone attinenti decedute anche fuori dalla giurisdizione comunale;
 - le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto a una sepoltura in cappelle, tombe perpetue o in posti riservati;
 - le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso. La concessione è comunque esclusa per coloro che non hanno mai avuto relazioni con il Comune.
- Art. 8**
Termini di sepoltura
- Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.
- Art. 9**
Esumazioni
- Salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.
In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio.
- CAPITOLO IV**
Art. 10
Pulizia
- POLIZIA**
Le aree, le celle e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari.
I rifiuti devono essere depositati nell'apposito luogo di raccolta.
Il Comune provvede alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.
- Art. 11**
Coltivazione di fiori e piante
- Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è di principio vietata.
- Art. 12**
Bordure
- Una bordura deve essere definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno, ma comunque non prima di sei mesi, dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.
- Art. 13**
- Sulle aree trentennali riservate e sui sepolcreti i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce, anche provvisorie, con le generalità del defunto o dei defunti:
⇒ **Cognome, Nome, Anno di nascita e Anno di morte.**
Qualora in seguito s'intenda procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci deve

Monumenti	<p>essere preventivamente presentata domanda al Municipio corredata da uno schizzo con le dimensioni del manufatto che devono avere misure fisse in lunghezza e larghezza, mentre che in altezza è fissata la misura massima.</p> <p>⇒ lunghezza cm. 180</p> <p>⇒ larghezza cm. 80</p> <p>⇒ altezza massima cm. 120</p> <p>L'altezza è misurata partendo dal piano del viale. Il Municipio ordina, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura di contravvenzione.</p> <p>La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi o altre strutture, è a carico dei parenti o concessionari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, Il Municipio vi può supplire previa diffida scritta o avviso all'albo a spese degli eredi.</p>
Art. 14 Manutenzione	<p>I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono essere trasportati già in condizione di essere posti in opera. Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e di rifacimento che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove.</p>
Art. 15 Lavori nel cimitero	<p>Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori. E' pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furti.</p>
Art. 16 Danni e furti	<p>Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene avvertito personalmente il rappresentate degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e nel Foglio Ufficiale.</p>
Art. 17 Termine e procedura per spurgo di concessioni scadute	<p>Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni. In mancanza di indicazioni, secondo il tipo di concessione, si procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale incenerimento dei resti e al loro deposito nell'ossario.</p> <p>I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro un mese dallo stesso divengono proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.</p> <p>Lo spurgo dei loculi, dei sepolcreti, dei cinerari e dei colombari è interamente posto a carico degli affittuari. E' pure a carico di quest'ultimi la chiusura e apertura dei citati spazi.</p>
CAMPO COMUNE	
	<p>Nei campi comuni la sepoltura avviene con concessione temporanea ventennale. Nella fossa non si può inumare più di una salma, tranne nel caso di madre e neonato morti nell'atto del parto.</p>
CAPITOLO V Art. 18 Concessione	<p>Tutte le sepolture nei campi comuni vengono assegnate in ordine progressivo</p>
Art. 19 Assegnazione di posti	<p>Per le tumulazioni nei campi comuni è d'obbligo la cassa di legno dolce. Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.</p>
Art. 20 Tipo delle casse	<p>Nei campi comuni non è obbligatoria la posa dei monumenti. La particella occupata dovrà tuttavia essere delimitata con cordoni in pietra naturale e segnalata con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il tutto a spese del concessionario.</p>
Art. 21 Contrassegni delle sepolture	<p>AREE TRENTENNALI</p> <p>Sono considerate aree trentennali quelle concesse come tali e così indicate sul Piano regolatore del cimitero comunale.</p>
CAPITOLO VI Art. 22 Definizione	<p>Le concessioni sono date solo al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del Piano regolatore e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio. La concessione di ogni area in campo trentennale avviene dietro il pagamento di una tassa ed ha una durata di 30, con possibilità di rinnovo per un periodo di 20 anni.</p>
Art. 23 Concessioni	<p>Le concessioni di aree per sepolture trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.</p> <p>Ogni area può ospitare una sola salma. In aree già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme nel seguente grado di parentela con la prima: coniuge, genitori, figli e/o fratelli.</p>

Art. 24
Effetto delle concessioni
Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Non è permessa la formazione di tombe in muratura o di altri manufatti.
Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 25
Possibilità di sepoltura
Alla scadenza delle concessioni non viene eseguito lo spurgo in profondità. Agli eredi è lasciata la facoltà, a loro spese, di procedere all'esumazione dei resti onde collocarli in altre aree già concesse, nei limiti previsti dal presente Regolamento o in altro cimitero.

Art. 26
Casse e urne
Tale operazione deve essere conclusa entro tre mesi dall'avviso di spurgo ed è soggetta ad autorizzazione.
I resti non esumati si rinvencono alla riapertura delle fosse al momento di una nuova sepoltura vengono composti nello stesso luogo, ma a maggiore profondità.

SEPOLCRETI

Art. 27
Spurgo in superficie
I sepolcreti vengono distinti tra quelli di tipo semplice e quelli di tipo doppio (sovrapposti). Gli stessi sono costruiti dal Comune e ceduti ai privati dietro pagamento della relativa tassa.

I sepolcreti vengono assegnati in ordine cronologico di decesso.
In caso di sepolcreti doppi la concessione non potrà essere rilasciata singolarmente ma unicamente per i due posti.

La concessione del sepolcreto è della durata di 50 anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di 30 anni.

CAPITOLO VII

Art. 28
Definizione
La concessione di aree per sepolcreti non costituisce diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 29
Concessione
Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 30
Assegnazione
Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 17 del presente Regolamento. Lo spurgo viene eseguito in profondità con l'asportazione dei resti.

Art. 31
Effetto delle concessioni
CAPPELLE PUBBLICHE
Sono considerate cappelle pubbliche quella centrale e quella posta a sinistra.

Art. 32
Casse e urne
I loculi delle cappelle pubbliche vengono assegnati per un periodo di 50 anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di 30 anni.

Le concessioni date in precedenza per i loculi delle cappelle pubbliche si intendono per un periodo di 100 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione.
Art. 33
Esumazioni
Dietro richiesta, ai concessionari delle cappelle il Municipio può accordare un unico rinnovo di 30 anni, applicando una specifica tassa.

CAPITOLO VIII
Art. 34
Definizione
Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 17.

Art. 35
Concessioni
COLOMBARI
Nei colombari sono a disposizione, fino ad esaurimento, i loculi destinati ad accogliere salme, così come indicato sul Piano regolatore.

Art. 36
Esumazioni
La concessione viene fatta dietro pagamento di una tassa per il periodo di cinquant'anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di 30 anni dietro pagamento della relativa tassa. Il loculo viene ceduto al momento del decesso e sempre seguendo la numerazione progressiva fissata dal Piano regolatore del cimitero. E' esclusa la scelta del posto.

CAPITOLO IX
Art. 37
Definizione
E' garantita l'assegnazione anticipata su richiesta di un secondo loculo, al momento del decesso. La designazione è consigliabile con il sistema verticale alternato.

Le concessioni di loculi non costituiscono un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di traslazione della salma il concessionario scade nei relativi diritti.

Art. 38
Concessioni
Ogni loculo può contenere una salma. Nel medesimo loculo possono essere depositati e iscritti sulla lastra di chiusura i resti o le ceneri di una seconda salma nel seguente grado di parentela con la prima: coniuge, genitore, figlio e/o fratello. E' permesso il deposito anche di ceneri o resti di altre salme, nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra marmorea di chiusura.
Solo in casi eccezionali queste collocazioni supplementari potranno avvenire prima della

- scadenza del 20.mo anno dalla prima inumazione, previa autorizzazione del lodevole Dipartimento delle opere sociali, divisione dell'igiene. La richiesta deve essere inoltrata direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- Art. 39**
Effetto delle concessioni
- Le salme devono essere deposte in casse con l'interno di zinco, munite di valvola e senza piedini. Le urne per le ceneri o i resti devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
- Art. 40**
Possibilità di sepoltura
- I loculi vengono chiusi a carico del concessionario con un tavolato in muratura e, in seguito, con una lastra di materiale lapideo.
- Sulla lastra sono iscritti il Cognome e Nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte. Non sono ammesse più di due iscrizioni, come pure la posa di una lastra unica su due loculi. E' inoltre consentito applicare sulla lastra un medaglione metallico portafotografia a fianco di ogni iscrizione, l'applicazione di un unico vasetto portafiori, metallico di tipo e misura uniformi, nonché un portalumino. Al posto del vasetto portafiori sulla lastra è consentito applicare, nella posizione uniforme autorizzata dal Municipio, una decorazione in metallo delle seguenti dimensioni massime:
- ⇒ lunghezza 20 cm., altezza 30 cm., spessore 5 cm..
- Art. 41**
Casse e urne
- Il soggetto deve preventivamente essere sottoposto al Municipio.
- La spesa di chiusura del loculo, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto portafiori, del portalumino e della decorazione sono a carico degli eredi. Sono pure a carico degli eredi prestazioni da eseguire per il deposito dei resti dopo la chiusura del loculo.
- Art. 42**
Chiusura loculi iscrizioni portafotografie portafiori decorazioni
- Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 17.
- Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione dei resti.
- CINERARI**
- Nei cinerari sono a disposizione, fino ad esaurimento, le celle destinate ad accogliere le urne cinerarie, così come indicato sul Piano regolatore.
- Le assegnazioni sono trentennali con possibilità di rinnovo per un periodo di 20 anni. Le celle vengono concesse solo al momento del decesso e sempre seguendo la numerazione progressiva fissata dal Piano regolatore del cimitero.
- E' garantita l'assegnazione anticipata, su richiesta, di una seconda cella al momento del decesso.
- Art. 43**
Esumazioni
- Le celle date in concessione per un periodo di 50 anni in base alle vecchie prescrizioni mantengono la loro durata.
- Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di traslazione della salma il concessionario scade nei relativi diritti.
- CAPITOLO X**
- Art. 44**
Definizione
- Unitamente alla prima urna cineraria, nella medesima cella può essere depositata, con diritto di iscrizione sulla lastra marmorea di chiusura, una seconda urna con le ceneri o i resti inceneriti di una salma esumata a condizione che sussista il seguente grado di parentela: coniuge, genitore, figlio o fratello.
- Art. 45**
Concessioni
- E' permesso il deposito anche di ceneri o resti inceneriti di altre salme, nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra in materiale lapideo.
- Le urne devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.
- Art. 46**
Effetto delle concessioni
- I cinerari vengono chiusi a carico del concessionario, con un tavolato in muratura e, in seguito, con una lastra in materiale lapideo.
- In caso di doppia riservazione e assolutamente vietata la posa di un'unica lastra di marmo per due cinerari.
- Art. 47**
Possibilità di deposito di ceneri o di resti
- Sulla lastra di marmo sono iscritti il Cognome e Nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte. Non sono permesse più di due iscrizioni.
- E' consentito applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché, sui cinerari al piano rialzato, un unico vasetto portafiori, pure metallico, di tipo e di misura uniformi e, nelle disposizioni autorizzati dal Municipio.
- Al posto del vasetto portafiori sui cinerari situati al piano rialzato nonché i cinerari al piano seminterrato è consentito applicare, nella posizione uniforme autorizzata dal Municipio, una decorazione in metallo delle seguenti dimensioni massime:
- lunghezza cm. 5, altezza cm. 12, spessore cm. 4. Il soggetto deve preventivamente essere sottoposto al Municipio.
- Art. 48**
Urne
- Le spese di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto e della decorazione sono a carico degli eredi.
- Art. 49**
Chiusura celle - iscrizioni - portafotografie - portafiori -
- Sono pure a carico degli eredi prestazioni da eseguire per il deposito di ceneri o resti inceneriti dopo la prima chiusura del cinerario.
- Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 17.

decorazioni Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione delle ceneri.

CAPPELLA PRIVATA

Hanno diritto alla tumulazione nella Cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso. Qualsiasi tumulazione dovrà essere comunicata preventivamente al Municipio.

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara dovrà essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Quando nella Cappella siano occupate tutte le celle, sarà in facoltà del proprietario di far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale onde acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

In caso di spurgo il proprietario è tenuto al pagamento della relativa tassa secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 50

Esumazioni

OSSARIO

L'ossario riceve i resti mortali ridotti a scheletro, specialmente in seguito a spurgo del Cimitero.

CAPITOLO XI

Art. 51

Tumulazione

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso di autorizzazione cantonale d'esercizio.

Il cimitero rimane ordinariamente aperto.

Art. 52

Esumazioni

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella, sepolcreti o loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella, sepolcreto o loculo, se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del Comune.

CAPITOLO XII

Art. 53

L'Assemblea comunale si riserva il diritto di modifica in ogni tempo prescrizioni, tariffe e Piano regolatore del presente Regolamento.

CAPITOLO XIII

Art. 54

Generalità

L'applicazione dei disposti del presente Regolamento compete al Municipio. Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del Regolamento, delle tariffe e del Piano regolatore del cimitero.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 55

Orari

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri sarà punita con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 1'000.00 da applicarsi dal Municipio.

Art. 56

**Facoltà del
Municipio**

E' assolutamente vietato introdursi nel cimitero comunale con qualsiasi animale anche se legato e ben custodito.

Art. 57

Modificazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, tariffe e Piano regolatore del cimitero sono abrogate: il Regolamento e tariffe del cimitero comunale di Bruzella del 4 agosto 1957 e successive modificazioni.

Art. 58

**Applicazioni
contestazioni**

Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizza mortuaria finora vigenti.

Il presente Regolamento, le tariffe e il Piano regolatore del cimitero entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 59

Contravvenzioni

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

TARIFFE

Le tariffe vengono riprese nelle tabelle allegate che sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 60

**Divieto di
accesso**

Art. 61
Abrogazioni

Art. 62
Entrata in vigore

Art. 63
Altre
disposizioni

CAPITOLO XIV
Art. 64

(ris. mun. no. 164/99)
6837 Bruzella, 26 aprile 1999

**REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BRUZELLA
TARIFFE**

	Campi comuni				Aree trentennali				Sepolcreti semplici				Sepolcreti doppi			
	Tariffe		Tariffe		Tariffe		Tariffe		Tariffe		Tariffe		Tariffe			
	Concessione	Durata	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata		
Persone domiciliate e/o dimoranti	gratuito	20	1'000.00	30	300.00	20	2'000.00	50	1'000.00	30	3'000.00	50	1'500.00	30		
Persone non domiciliate	500.00	20	escluso				escluso				escluso					
Persone attinenti e non domiciliate	500.00	20	1'800.00	30	800.00	20	2'800.00	50	1'500.00	30	3'800.00	50	1'900.00	30		
Persone che sono state domiciliate a Bruzella per almeno 20 anni	gratuito	20	1'500.00	30	500.00	20	2'500.00	50	1'200.00	30	3'500.00	50	1'700.00	30		
Per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna: fino alla scadenza della prima concessione e per rinnovo			300.00				600.00				600.00					

*La durata è calcolata in anni

*Alle tariffe per il campo comune vengono aggiunte le spese dello scavo

**REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BRUZELLA
TARIFE**

	Loculi colombari				Cinerari				Loculi cappelle pubbliche				Cappella privata	
	Tariffe				Tariffe				Tariffe				Tariffe	
	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata	Concessione	Durata	Rinnovo	Durata	Durata	
Persone domiciliate e/o dimoranti	2'000.00	50	1'000.00	30	1'000.00	30	500.00	20	2'500.00	50	1'500.00	30		Solo concessione dell'area al mq. Fr. 600.00
Persone non domiciliate	escluso				escluso				escluso					
Persone attinenti e non domiciliate	2'800.00	50	1'500.00	30	1'500.00	30	900.00	20	3'500.00	50	2'500.00	30		
Persone che sono state domiciliate a Bruzella per almeno 20 anni	2'500.00	50	1'200.00	30	1'200.00	30	700.00	20	3'000.00	50	2'000.00	30		
Per ogni ulteriore collocazione di una cassetta o urna fino alla scadenza della prima concessione e per rinnovo	300.00				300.00									

* La durata è calcolata in anni